

Assicurazione delle spese mediche/degli ospiti

INFORMAZIONI PER LO STIPULANTE

Gentile Cliente,

Siamo lieti di fornirle informazioni in merito all'assicuratore e ai contenuti principali del Contratto di assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione LCA).

Chi sono i suoi partner contrattuali?

Ad assumersi il rischio per la seguente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Per la presente assicurazione è competente: Europäische Reiseversicherung (denominata ERV nelle CGA), una succursale della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede presso St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Quali rischi sono assicurati e che estensione ha la copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali ERV è tenuta a erogare le prestazioni sono specificati nella proposta d'assicurazione, nelle relative Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e nelle eventuali Condizioni particolari (CP).

Quali prestazioni assicurative vengono erogate?

L'ammontare delle prestazioni e dei massimali e il tipo di prestazioni assicurative erogate sono specificati nella proposta d'assicurazione, nella polizza e nelle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

A quanto ammonta il premio dovuto?

L'ammontare del premio varia in funzione della copertura assicurativa scelta e dei rischi assicurati. I dettagli relativi al premio, nonché alle tasse e tariffe di legge (ad es. bollo federale) sono indicati nell'offerta, nella proposta o polizza d'assicurazione oppure nel conteggio dei premi. In linea di principio, il premio è riscosso con cadenza annua. In caso di risoluzione anticipata del contratto, ERV rimborsa il premio non utilizzato in conformità alle disposizioni legali e contrattuali.

Quali sono gli altri obblighi che incombono a lei in veste di stipulante e alle persone assicurate?

Fra i principali obblighi dello stipulante e delle persone assicurate rientrano ad esempio:

- la notifica immediata di eventuali sinistri a ERV, ad es. tramite il numero d'emergenza (attivo 24 ore su 24) +41 848 801 803;
- l'obbligo dello stipulante e delle persone assicurate di collaborare agli accertamenti di ERV, ad es. quelli relativi ai sinistri (obbligo di collaborazione);
- l'adozione di misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno (obbligo di ridurre il danno);
- la segnalazione immediata a ERV di variazioni intervenute agli elementi contenuti nella proposta d'assicurazione e nella polizza di rilevanza tale da comportare un aumento del rischio (aggravamento del rischio).

Quando inizia e termina il suo contratto d'assicurazione?

Il periodo di validità del contratto decorre e termina alle date indicate sulla proposta e sulla polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o accordata una copertura provvisoria, ERV garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino al recapito della polizza.

Per quale motivo i dati personali vengono elaborati, trasmessi e conservati? Quali sono i dati oggetto di elaborazione?

I dati vengono raccolti ed elaborati per finalità connesse con la gestione delle attività assicurative, la distribuzione, la vendita, l'amministrazione, l'intermediazione di prodotti e servizi, la verifica del rischio nonché la gestione dei contratti assicurativi e di tutte le attività a essi connesse.

Il rilevamento, l'elaborazione, l'archiviazione e la cancellazione dei dati, in formato fisico e/o elettronico, avvengono nel rispetto delle disposizioni del legislatore. I dati concernenti la corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, quelli relativi a un sinistro per almeno 10 anni dopo la liquidazione del caso.

Le categorie di dati elaborate sono essenzialmente le seguenti: dati riferiti a persone interessate e clienti, dati riguardanti i contratti e i sinistri, dati sullo stato di salute, sulle parti lese, su coloro che avanzano rivendicazioni nonché dati concernenti l'incasso.

ERV è autorizzata a trasmettere tutti questi dati, nella misura necessaria, a coassicuratori e riassicuratori, autorità, compagnie e istituzioni assicurative, sistemi

d'informazione centralizzati delle compagnie assicurative, altre unità del Gruppo, partner di cooperazione, ospedali, medici, periti esterni e ulteriori soggetti coinvolti in Svizzera e all'estero, nonché a chiedere informazioni agli stessi. Tale autorizzazione comprende in particolare l'archiviazione fisica e/o elettronica dei dati, il loro impiego per la determinazione del premio, per l'accertamento del rischio, per l'elaborazione di casi assicurativi, per la lotta contro gli abusi, per le valutazioni statistiche nonché, all'interno del Gruppo, compresi i partner di cooperazione, anche per scopi di marketing, inclusa la stesura di profili di clienti con l'intento di offrire al proponente prodotti personalizzati.

Quali spese vengono addebitate?

Per le diffide e le procedure di esecuzione, ERV addebita le seguenti spese:

- spese per l'invio di un sollecito di pagamento a norma di legge CHF 20.-;
- spese per l'avvio dell'esecuzione (più le spese processuali e di esecuzione ufficiali) CHF 50.-;
- spese per la cancellazione dell'esecuzione CHF 80.-. (La cancellazione ha luogo solo ad avvenuto pagamento di tutti gli insoluti.)

Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

Nell'intero testo si utilizza per semplificare la forma maschile, ma il contenuto si intende ovviamente esteso anche al genere femminile.

In caso di dubbi, per l'interpretazione e il contenuto dell'intera documentazione fa fede esclusivamente la versione tedesca.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) E74

- 1 DISPOSIZIONI GENERALI
- 2 ASSICURAZIONE DELLE SPESE MEDICHE
- 3 PROTEZIONE SOS PER LE EMERGENZE DURANTE I VIAGGI
- 4 GLOSSARIO

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Persone assicurate, stipulante, inizio dell'assicurazione

- A Le persone assicurate sono quelle indicate nella polizza. L'assicurazione è valida per persone
- che non hanno stabilito il proprio domicilio civile e non soggiornano abitualmente in Svizzera,
 - che non hanno ancora compiuto l'80° anno di età e
 - che entrano in Svizzera o in uno stato Schengen con un visto emesso da autorità svizzere.
- B Lo stipulante ha il proprio domicilio civile in Svizzera.
- C La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sulla polizza, tuttavia non prima dell'ingresso in Svizzera.

1.2 Esclusioni generali

- Non sono assicurati gli eventi
- a) che si erano già verificati o erano riconoscibili prima della sottoscrizione dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 3.2. C);
 - b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni e non siano stati constatati da un medico e attestati mediante certificato medico nel momento in cui si sono verificati;
 - c) per i quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti relativi al sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
 - d) che sono conseguenza di eventi bellici o riconducibili a terrorismo, fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 3.2 A e);
 - e) che sono correlati a rapimenti;
 - f) che sono conseguenza di disposizioni delle autorità (arresto o divieto di espatrio, chiusura dello spazio aereo ecc.);
 - g) che si verificano in occasione della partecipazione a
 - gare, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
 - gare o allenamenti correlati ad attività sportiva professionistica o alla pratica di sport estremi;
 - escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4000 m s.l.m.;
 - spedizioni;
 - atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a grosso un pericolo;

- h) che si verificano durante la guida di un veicolo a motore o di un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre o in assenza della persona di accompagnamento prescritta dalla legge;
- i) causati da azioni o omissioni intenzionali o per grave negligenza oppure riconducibili a mancato rispetto del comune obbligo di diligenza;
- k) che si verificano sotto l'effetto di alcol, droghe, stupefacenti o medicinali;
- l) che si verificano commettendo intenzionalmente un delitto o un crimine o nel tentativo di compierli;
- m) che la persona assicurata provoca in connessione o nel tentativo di suicidarsi o effettuare atti di autolesionismo;
- n) causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo e in particolare dalla scissione dell'atomo.

1.3 Rivendicazioni verso terzi

- A Nel caso in cui la persona assicurata sia stata risarcita da un terzo civilmente responsabile o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade qualsivoglia indennizzo derivante dal presente contratto. Se ERV ha erogato prestazioni al posto della persona civilmente responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere a ERV le rivendicazioni fino a concorrenza delle spese.
- B In presenza di assicurazione cumulativa (assicurazione obbligatoria o volontaria), ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che una clausola di sussidiarietà non sia prevista anche dalle condizioni di assicurazione dell'altro assicuratore, nel qual caso si applicano i regolamenti vigenti in materia di doppia assicurazione.
- C Se la persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (volontaria o obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni ERV che supera quella dell'altro contratto di assicurazione.
- D Se sussistono più assicurazioni presso compagnie concessionarie, i costi vengono risarciti complessivamente una volta sola.

1.4 Altre disposizioni

- A I diritti alle prestazioni cadono in prescrizione 2 anni dopo la data del sinistro.
- B Come foro competente la persona avente diritto ha a disposizione esclusivamente il proprio domicilio in Svizzera oppure la sede di ERV, cioè Basilea.
- C Le prestazioni percepite ingiustamente dal contraente devono essere rimborsate a ERV entro un massimo di 30 giorni unitamente alle spese da questa sostenute.
- D Il contratto di assicurazione è soggetto esclusivamente al diritto svizzero e in particolare alla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
- E Ai fini della valutazione se un viaggio in una determinata nazione sia o meno ragionevole a causa di scioperi, disordini, eventi bellici, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti in linea di principio le raccomandazioni delle autorità svizzere di volta in volta in vigore. Tali autorità sono in primo luogo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

1.5 Obblighi in caso di sinistro

- A Rivolgersi a
 - in caso di sinistro, al servizio gestione sinistri della ERV, Casella postale, CH-4002 Basilea, telefono +41 58 275 27 27, fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch;
 - in caso di emergenza, alla CENTRALE ALLARMI in servizio 24 ore su 24, chiamando il numero **+41 848 801 803** oppure il numero gratuito **+800 8001 8003**, fax +41 848 801 804. La centrale è disponibile giorno e notte (anche domenica e festivi). La CENTRALE ALLARMI fornirà consigli su come procedere e si occuperà di organizzare gli aiuti necessari.
- B Prima e dopo il sinistro la persona assicurata/avente diritto è tenuta a fare tutto ciò che possa contribuire a evitare, ridurre al minimo o chiarire il danno.
- C All'assicuratore
 - devono essere fornite senza indugio le informazioni richieste,
 - devono essere presentati i documenti necessari e
 - devono essere indicate delle coordinate bancarie (IBAN del conto bancario o postale) – in assenza dei dati relativi al conto bancario, le spese di bonifico pari a CHF 40.– sono a carico della persona assicurata.
- D In caso di malattia o infortunio è necessario ricorrere il più presto possibile alle cure di un medico, seguendone le prescrizioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E In presenza di violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore è autorizzato a decurtare l'indennizzo dell'importo del quale il danno si sarebbe ridotto in caso di comportamento conforme alle disposizioni. L'obbligo dell'assicuratore di erogare le prestazioni decade se vengono forniti intenzionalmente dati non veritieri o se vengono taciuti dei fatti, qualora ciò comporti un danno per lo stesso.

2 ASSICURAZIONE DELLE SPESE MEDICHE



2.1 Disposizioni speciali, ambito d'applicazione e periodo di validità

- A L'assicurazione famiglia vale per un massimo di 4 persone (massimo 2 adulti con i loro figli minorenni). La somma assicurata vale per ogni persona.
- B L'assicurazione è valida negli stati dell'area Schengen, escl. lo stato di domicilio, per il periodo stabilito nella polizza assicurativa e per un massimo di 6 mesi per ogni soggiorno.
- C La copertura assicurativa è valida solo se l'assicurazione viene stipulata entro e non oltre il quinto giorno dalla data di ingresso in Svizzera. Per stipulazioni successive è necessario presentare a ERV un attestato dello stato di salute. ERV ha facoltà di rifiutare la proposta senza indicarne i motivi.
- D Se l'assicurazione è stipulata prima dell'ingresso in Svizzera, la copertura assicurativa decorre dalla data d'ingresso indicata nella polizza, tuttavia non ha inizio prima dell'ingresso effettivo in Svizzera della persona assicurata. Se l'assicurazione è stipulata dopo l'ingresso in Svizzera, la copertura assicurativa deve decorrere immediatamente dal giorno della stipula (resta salva la disposizione sull'attestato dello stato di salute secondo il punto 2.1 C).

- E Le date di inizio e di scadenza dell'assicurazione devono essere obbligatoriamente indicate nella polizza. Qualora la data effettiva di ingresso non sia ancora nota al momento della stipulazione dell'assicurazione, va scelta come data di inizio dell'assicurazione una data futura approssimativa. L'inizio dell'assicurazione deve avvenire al più tardi entro un anno dalla stipula dell'assicurazione.
- F Se la data effettiva di ingresso è nota o viene rinviata a posteriori, lo stipulante è tenuto a informarne telefonicamente ERV al numero 0900 275 075 (CHF 1.90 al minuto da rete fissa) o per fax al numero 058 275 27 42 prima dell'inizio dell'assicurazione, in caso contrario sarà dovuto un premio per ogni mese o frazione.
- G Il rimborso del premio può avvenire solo se
 - a) la copertura assicurativa non è ancora iniziata;
 - b) è possibile dimostrare che l'ingresso in Svizzera non è avvenuto (ad es. mediante lettera di rifiuto dell'autorità svizzera competente);
 - c) è possibile dimostrare che la persona assicurata è tornata nel proprio paese anticipatamente. In tal caso è dovuto il premio conforme alla tariffa per il periodo di soggiorno effettivo e ERV rimborsa allo stipulante il premio pagato in eccesso.
 Non sussiste alcun diritto al rimborso del premio se è stata stipulata un'altra assicurazione per lo stesso rischio.
- H Per i rimborsi del premio o le modifiche della polizza/dell'assicurazione vengono addebitate spese amministrative per un importo minimo di CHF 50.– per persona o polizza.
- I Le richieste di rimborso del premio possono essere prese in considerazione solo se richieste entro 184 giorni dalla scadenza della copertura assicurativa presunta.

2.2 Infortuni non assicurati

Non sono assicurati:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- c) gli infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti;
- d) gli infortuni subiti in qualità di passeggero di un velivolo.

2.3 Malattie non assicurate

Non sono assicurati:

- a) le visite di controllo generali e i controlli di routine;
- b) i sintomi, le malattie e le loro conseguenze e complicazioni già esistenti all'inizio dell'assicurazione;
- c) le malattie conseguenza di misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (ad es. vaccinazioni, radiografie) che non siano determinate da una malattia assicurata;
- d) le malattie dentarie e mascellari;
- e) le conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- f) la gravidanza e il parto e relative complicazioni;
- g) gli stati di affaticamento ed esaurimento nonché i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

2.4 Eventi e prestazioni assicurate, franchigia

- A In caso di infortunio o malattia, ERV rimborsa i costi secondo la tariffa regionale delle casse malati in vigore per i trattamenti ambulatoriali o per i ricoveri in ospedale nel reparto generale relativi a
 - a) cure necessarie dal punto di vista medico (incl. gli agenti terapeutici), che siano state prescritte o eseguite da un medico/chiropratico abilitato;
 - b) ricoveri ospedalieri prescritti da un medico (incl. i costi del vitto) e servizi di personale infermieristico diplomato per tutta la durata delle cure;
 - c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici come protesi, occhiali, apparecchi acustici a condizione che siano conseguenza di un infortunio e prescritti da un medico;
 - d) spese di salvataggio e trasporto, necessarie dal punto di vista medico, fino all'ospedale adatto al trattamento più vicino, fino a un massimo del 10% della somma assicurata.
- B In caso di infortunio o malattia, ERV si assume i costi del trasporto di emergenza con assistenza medica fino all'ospedale adatto al trattamento del luogo di domicilio della persona assicurata. Se si verifica un evento assicurato è obbligatorio informarne senza indugio la CENTRALE ALLARMI o ERV. La decisione in merito alla necessità, al tipo e alla tempistica della prestazione spetta esclusivamente ai medici di ERV.
- C In caso di infortunio o malattia, ERV si assume i costi di un'azione di ricerca e salvataggio necessaria fino a un massimo del 10% della somma assicurata se la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere salvata.
- D Se la persona assicurata muore durante il soggiorno assicurato, ERV si occupa dell'organizzazione del rimpatrio della bara o dell'urna all'ultimo domicilio assumendosene i costi.
- E Per ogni sinistro che comporta un obbligo di prestazione viene detratta una franchigia di CHF 200.– a carico della persona assicurata. Per le persone che al verificarsi dell'evento avevano compiuto il 60° anno di età, tale franchigia ammonta a CHF 500.–.

2.5 Limiti delle prestazioni

- A Nell'ambito del periodo di durata dell'assicurazione, il totale di tutte le prestazioni previste secondo la cifra 2.4 è limitato alla somma assicurata concordata nella polizza.
- B Le prestazioni per spese mediche derivanti da tutte le assicurazioni in corso presso ERV sono limitate a CHF 50000.– per persona.

2.6 In caso di sinistro

- A In caso di malattia o infortunio è necessario ricorrere il più presto possibile alle cure di un medico o farmacista, seguendone le prescrizioni.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
 - i documenti attestanti l'ingresso e l'uscita dal paese;
 - un certificato medico dettagliato;
 - gli originali delle fatture di medici, ospedali e farmacie pagate;
 - la copia della polizza assicurativa.

3 PROTEZIONE SOS PER LE EMERGENZE DURANTE I VIAGGI



3.1 Disposizioni speciali, ambito d'applicazione e periodo di validità

- A** In caso di stipulazione dell'assicurazione infortuni e spese mediche, l'intero art. 3 non si applica.
- B** Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, i malati cronici sono tenuti a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.
- C** La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di assicurazione concordato nella polizza, nella fattispecie ogni qualvolta la persona assicurata si trovi all'esterno della propria abitazione abituale (massimo 184 giorni).

3.2 Eventi assicurati

- A** ERV garantisce la copertura assicurativa quando una persona assicurata deve interrompere, definitivamente o provvisoriamente, il proprio soggiorno oppure prolungarlo a seguito di uno degli eventi di seguito elencati:
- a)** malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
- di una persona assicurata;
 - di una persona che partecipa al viaggio;
 - di una persona molto vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio;
 - del diretto sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata sul posto è indispensabile.
- b)** sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) lungo l'itinerario di viaggio pianificato all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, quarantena, epidemie o eventi naturali nel luogo meta del viaggio, se tali eventi mettono concretamente in pericolo la vita o le proprietà della persona assicurata e per tale motivo rendono impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno.
- c)** grave danneggiamento della proprietà della persona assicurata nel luogo del suo domicilio a causa di un incendio, di un furto con scasso oppure in seguito a danni causati dall'acqua o da eventi naturali, per cui è indispensabile la sua presenza a casa;
- d)** indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato a seguito di un guasto tecnico, se a causa di tale evento non è garantita la prosecuzione della prestazione di viaggio secondo il programma. Eventuali deviazioni o ritardi dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non sono considerati indisponibilità del mezzo. Non sussiste alcun diritto per guasti o incidenti di veicoli privati utilizzati dalla persona assicurata per il viaggio in qualità di conducente o passeggero;
- e)** eventi bellici o attacchi terroristici durante un periodo di 14 giorni dalla data in cui si sono verificati per la prima volta, se la persona ne viene sorpresa all'estero;
- f)** furto di titoli di viaggio, passaporto o carta di identità: sono assicurate solo le prestazioni di cui alla cifra 3.3 B h).
- B** Se la persona che determina l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.
- C** Se una persona assicurata soffre di una malattia cronica senza che ciò sembri mettere in dubbio la prestazione di viaggio al momento della stipulazione dell'assicurazione, della prenotazione o prima dell'inizio della prestazione di viaggio, ERV paga i costi assicurati che ne derivano qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata per un imprevedibile grave peggioramento acuto di tale malattia oppure qualora subentri il decesso come conseguenza della malattia cronica (sono fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 3.1 B).

3.3 Prestazioni assicurate

- A** Determinante per la valutazione del diritto alle prestazioni è l'evento che determina l'interruzione definitiva o provvisoria, oppure il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B** Se si verifica un evento assicurato ERV si assume
- a)** i costi
- per il trasferimento nell'ospedale adatto più vicino;
 - di un trasporto di emergenza con assistenza medica all'ospedale adatto al trattamento del domicilio della persona assicurata.
- La decisione in merito alla necessità, al tipo e alla tempistica di queste prestazioni spetta esclusivamente ai medici di ERV;
- b)** i costi di un'azione di ricerca e salvataggio necessaria fino a un importo di CHF 10 000.– per persona, se la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere portata in salvo.
- c)** l'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità disposte dalle autorità se la persona assicurata muore durante il viaggio. Inoltre, ERV si assume i costi della cremazione fuori dallo stato di domicilio o le spese supplementari per l'adempimento delle norme della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il rimpatrio della bara o dell'urna all'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata;
- d)** i costi del rientro temporaneo nel luogo di domicilio fino a CHF 3000.– per persona (viaggio di andata e ritorno per massimo due persone assicurate), se è stata prenotata in anticipo una durata del soggiorno limitata con viaggio di ritorno;
- e)** i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di 1a classe e della classe Economy in aereo;
- f)** un anticipo spese rimborsabile fino a CHF 5000.– per persona, se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
- g)** la quota proporzionale dei costi della prestazione di viaggio non utilizzati (ad es. le spese del viaggio di ritorno prenotato inizialmente); questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio e non può superare l'importo di CHF 10 000.– per persona o di CHF 20 000.– in presenza di più persone assicurate;

- h)** o i costi aggiuntivi per il proseguimento del viaggio incl. alloggio, vitto e spese di comunicazione per le chiamate alla CENTRALE ALLARMI (per un massimo di 7 giorni) fino all'importo di CHF 700.– per persona oppure l'utilizzo di un'autovettura a noleggio fino a CHF 1000.– indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto;
- i)** i costi di viaggio (Economy/hotel di classe media) fino a CHF 5000.– per persona per 2 persone vicine all'assicurato che gli facciano visita nel caso debba restare in un ospedale al di fuori del proprio stato di domicilio per più di 7 giorni;
- k)** l'organizzazione del blocco di telefoni cellulari, carte di credito e carte cliente, ma non i costi che ne derivano.
- C** La decisione in merito alla necessità, al tipo e alla tempistica di queste prestazioni spetta a ERV.

3.4 Esclusioni

- A** La persona assicurata è tenuta a usufruire delle prestazioni di cui alla cifra 3.3 tramite la CENTRALE ALLARMI, facendole preventivamente approvare dalla CENTRALE ALLARMI stessa o da ERV. In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– per persona ed evento.
- B** È esclusa l'erogazione di prestazioni:
- a)** se il fornitore delle prestazioni (operatore turistico, locatore, organizzatore ecc.) modifica la prestazione concordata, la interrompe o avrebbe dovuto modificarla o interromperla sulla base di motivi oggettivi;
- b)** in caso di interruzione, definitiva o temporanea, oppure prolungamento del viaggio relativamente a quanto previsto alla cifra 3.2 A a) senza indicazione medica (ad es. in caso di adeguata assistenza medica sul posto) oppure se non è stato consultato un medico sul posto;
- c)** se la malattia che ha portato all'interruzione, definitiva o temporanea, oppure al prolungamento del viaggio rappresenta una conseguenza o una complicazione di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio della prestazione di viaggio.

3.5 In caso di sinistro

- A** Per poter usufruire delle prestazioni di ERV, al verificarsi di un evento assicurato è necessario informarne immediatamente la CENTRALE ALLARMI o ERV.
- B** A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la conferma della prenotazione (in copia o in originale);
 - un certificato medico riportante la diagnosi, attestati ufficiali, l'attestato di decesso, ricevute, fatture relative ai costi supplementari sostenuti assicurati, biglietti di viaggio e/o verbali della polizza (in originale);
 - la copia della polizza assicurativa.

4 GLOSSARIO

A-Z

E Estero

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, il quale abbia come conseguenza una compromissione della salute fisica, mentale o psichica oppure la morte.

L Luogo di domicilio/stato di domicilio

Lo stato di domicilio è la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

M Malattia

È considerata malattia qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure abbia come conseguenza l'incapacità lavorativa.

P Persone assicurate

Le persone assicurate sono le persone indicate per nome nella polizza o nel giustificativo di pagamento oppure la cerchia di persone descritta nella polizza.

S Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come per esempio i Poli, le isole Svalbard, i deserti del Gobi o del Sahara, la foresta vergine della regione amazzonica o la Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha stipulato un contratto di assicurazione con ERV.

Svizzera

L'ambito di validità Svizzera comprende la Svizzera e il principato del Liechtenstein.